

**PROCEDURA PER L' ESERCIZIO DEI DIRITTI  
DELL'INTERESSATO**

**(artt. 12-22 Regolamento UE 2016/679)**

## SOMMARIO

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	3
<b>DEFINIZIONI</b> .....	3
<b>DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI</b> .....	4
<b>Diritto di accesso (art. 15 GDPR)</b> .....	5
<b>Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)</b> .....	6
<b>Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR)</b> .....	6
<b>Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)</b> .....	7
<b>Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)</b> .....	8
<b>Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)</b> .....	9
<b>Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22 GDPR)</b> .....	10
<b>CHI PUO' ESERCITARE TALI DIRITTI</b> .....	10
<b>PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE</b> .....	11
<b>Ricezione e presa in carico della richiesta</b> .....	11
<b>Individuazione e identificazione dell'interessato</b> .....	13
<b>Analisi della richiesta e riscontro all'interessato</b> .....	13
<b>Documentazione e registrazione delle richieste</b> .....	15
<b>DEROGHE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI</b> .....	15
<b>SCHEMA RIEPILOGATIVO</b> .....	19
<b>ALLEGATI</b> .....	19

## PREMESSA

Lo scopo della presente procedura è quello di individuare i diritti esercitabili ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché le tempistiche e le modalità di riscontro da parte degli Uffici interessati, consentendo, così, all'Ente titolare del trattamento di adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di legge.

La procedura dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti nonché a tutti coloro che, indipendentemente dal tipo di rapporto intercorrente, siano autorizzati a trattare dati personali sotto la diretta autorità del Titolare e che possano ricevere richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Si precisa, sin da subito, che benché sia solo il Titolare a dover dare riscontro agli interessati in merito alle loro richieste di esercizio dei diritti, svolgono un ruolo fondamentale anche i Responsabili del trattamento nominati ex art. 28 del Regolamento UE, tenuti a collaborare con il Titolare per dar seguito alle richieste ricevute in merito ai trattamenti effettuati per conto di quest'ultimo.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito definito GDPR);
- D.lgs 196/03 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- Il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

## DEFINIZIONI

- «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («**interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come

il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 n.1 GDPR);

- **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 2 GDPR);
- **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4 n. 7 GDPR);
- **«responsabile della protezione dei dati»**: può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi. Il Rpd viene designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39.

## **DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI**

I diritti esercitabili dai soggetti interessati sono disciplinati dagli artt. 15 – 22 del Regolamento Ue.

In particolare:

- **diritto di accesso** (art. 15);
- **diritto di rettifica** (art. 16);
- **diritto di cancellazione** (art. 17);
- **diritto di limitazione di trattamento** (art. 18);
- **diritto alla portabilità dei dati** (art. 20);

- **diritto di opposizione** (art. 21);

- **diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione** (art. 22);

Oltre a questi, gli interessati hanno anche il **diritto di revocare il proprio consenso** (qualora questo costituisca la base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a o dell'art. 9 par. 2 lett. a) e il **diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo**, come previsto dagli artt. 13 par.2 lett. c) e d) e art. 14 par. 2 lett. d) ed e).

### **Diritto di accesso (art. 15 GDPR)**

*1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:*

*a) le finalità del trattamento;*

*b) le categorie di dati personali in questione;*

*c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;*

*d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*

*e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;*

*f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;*

*g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;*

*h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.*

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

#### **Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

#### **Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

*e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;*

*f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*

*2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.*

*3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:*

*a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;*

*b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*

*c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;*

*d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o*

*e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.*

### **Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)**

*1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:*

*a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;*

*b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;*

*c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;*

*d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.*

*2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.*

*3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.*

### **Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)**

*1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:*

*a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e*

*b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.*

*2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.*

*3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.*

*4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.*

### **Diritto di opposizione (art. 21 GDPR)**

*1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.*

*2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.*

*3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.*

*4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.*

*5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.*

*6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.*

## **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22 GDPR)**

*1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.*

*2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:*

*a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;*

*b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;*

*c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.*

*3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.*

*4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.*

### **CHI PUO' ESERCITARE TALI DIRITTI**

Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere presentate dall'interessato, così come definito poco sopra.

L'esercizio dei diritti si estende anche ai dati relativi alle persone decedute. In particolare, l'art. 2-terdecies del d.lgs 196/2003 così come modificato ad opera del d.lgs 101/2018, prevede che:

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

## **PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE**

Il processo di gestione delle richieste di esercizio dei diritti si compone delle seguenti fasi:

1. Ricezione e presa in carico della richiesta;
2. Individuazione e identificazione dell'interessato;
3. Analisi della richiesta e riscontro all'interessato;
4. Documentazione e registrazione delle richieste.

### **Ricezione e presa in carico della richiesta**

Come disciplinato dall'**art. 12 par. 2** del Regolamento Ue 2016/679, "*il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato...*". A tal proposito, per la presentazione delle istanze da parte degli interessati, l'Ente ha reso disponibile sul proprio sito internet, alla sezione "PRIVACY", un apposito modulo, allegato alla presente procedura. La possibilità di utilizzare tale modulo è stata inserita espressamente in calce a tutti i documenti informativi resi disponibili agli interessati.

L'Organizzazione ha definito, per la ricezione delle richieste, i seguenti recapiti:

- dato di contatto del Titolare: [protocollo@comune.marmiro](mailto:protocollo@comune.marmiro)

- dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali:  
[studiocavaggioniscarl@legalmail.it](mailto:studiocavaggioniscarl@legalmail.it);

Resta inteso che l'Organizzazione, pur privilegiando i canali ufficiali e le relative modalità di invio delle istanze da parte degli interessati, non si esimerà dal prendere in considerazione e riscontrare le richieste in qualsiasi forma pervenute che abbiano ad oggetto l'esercizio dei diritti ai sensi della vigente normativa.

Tutte le richieste pervenute verranno protocollate e inoltrate all'Ufficio di riferimento. Quest'ultimo, qualora necessario, individuerà, al proprio interno, il/i soggetto/i incaricato/i della gestione delle istanze.

L'Ufficio coinvolto dovrà tempestivamente informare il DPO e coinvolgere tutti gli uffici detentori di dati/informazioni oggetto della richiesta, al fine di fornire adeguato riscontro all'interessato.

Nel caso in cui la richiesta venga rivolta dall'interessato direttamente al DPO, quest'ultimo provvederà ad inoltrarla all'Ente che, a seguito di protocollazione, la inoltrerà all'Ufficio di riferimento.

Nel caso in cui la richiesta venga rivolta dall'interessato ad un Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR, lo stesso provvederà a trasmettere tempestivamente all'Ente la copia della richiesta ricevuta, unitamente a eventuali informazioni su circostanze o fatti che potrebbero essere utili per fornire riscontro agli interessati. Tale compito dovrà essere chiaramente indicato nel contratto o in altro atto giuridico che regola il rapporto tra l'Ente Titolare e il Responsabile del Trattamento. A tal proposito, infatti, l'art. 28 GDPR al paragrafo 3, nell'elencare il contenuto del contratto/atto di nomina del Responsabile del trattamento, prevede, alla lett. e) che quest'ultimo: *“tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III”*.

L'Ufficio di riferimento provvederà, con il supporto del DPO e degli altri uffici eventualmente coinvolti, a valutare la liceità e la fondatezza della richiesta nonché le modalità di riscontro.

### **Individuazione e identificazione dell'interessato**

Ricevuta la richiesta, l'Ufficio di riferimento dovrà occuparsi di **identificare l'interessato**, verificando che l'istanza sia completa degli elementi necessari a tal fine. Come previsto dall'art. 12 par. 6 del GDPR, *“qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato”*<sup>1</sup>.

La circostanza che il Titolare possa richiedere informazioni supplementari per valutare l'identità dell'interessato non può portare a richieste eccessive e alla raccolta di dati personali non pertinenti o necessari a confermarne l'identità, nel pieno rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5.

Qualora non sia possibile identificare il soggetto, in quanto lo stesso si è rifiutato di fornire ulteriori informazioni o le informazioni fornite non siano sufficienti al suo riconoscimento, l'Ente avrà la facoltà di non dar seguito alla richiesta ricevuta, comunicando tale rifiuto al soggetto interessato.

### **Analisi della richiesta e riscontro all'interessato**

Successivamente all'identificazione del soggetto interessato, l'Ufficio di riferimento, attraverso i soggetti incaricati, dovrà analizzare la richiesta al fine di individuare i diritti che l'interessato chiede di esercitare. L'analisi sarà volta, altresì, a verificare se la stessa sia fondata o meno e se vada, pertanto, adempiuta da parte del Titolare.

Verificata la fondatezza della richiesta pervenuta, l'Ufficio coinvolto provvederà al riscontro all'interessato, **entro le tempistiche previste dall'art. 12 del GDPR.**

---

<sup>1</sup> Ad esempio, nel caso in cui, tramite un'istanza presentata online, non sia possibile identificare chiaramente il richiedente, l'Ufficio preposto all'esame e al riscontro della richiesta, potrà richiedere di presentare copia del documento d'identità, che verrà trattato unicamente per verificare l'identità del soggetto e non conservato per altre finalità, nel pieno rispetto del Regolamento UE.

In particolare, il Titolare deve dare riscontro agli interessati che abbiano avanzato una richiesta ai sensi degli artt. 15-22 GDPR **senza ingiustificato ritardo** e, comunque, **al più tardi entro 30 giorni solari dall'azione intrapresa dall'interessato**.

Il termine di 30 giorni può essere **prorogato di ulteriori due mesi**, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero delle stesse.

L'interessato ha comunque diritto ad essere informato dal titolare circa le ragioni della proroga e i motivi del ritardo entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.

Qualora la richiesta non venga evasa dal Titolare o lo stesso non comunichi le ragioni del ritardo nei termini sopra indicati, all'interessato è data la possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo preposta e di proporre ricorso giurisdizionale.

Le azioni intraprese ai sensi degli artt. 15-22 sono tendenzialmente gratuite. Il Titolare potrà rifiutarsi di soddisfare la richiesta o richiedere un contributo spese ragionevole con riferimento alla stessa nei casi in cui la pretesa dell'interessato sia:

- manifestamente infondata ed illegittima
- eccessiva o particolarmente onerosa per il Titolare<sup>2</sup>
- possa ledere i diritti e le libertà altrui, la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software.

Le comunicazioni di cui agli articoli 15-22 devono essere fornite in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente a soggetti minori.

Di regola, il riscontro deve avvenire con lo stesso strumento e canale utilizzato dall'interessato, salvo diversa indicazione di quest'ultimo espressa nell'istanza.

L'Ufficio di riferimento comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche e delle soluzioni adottate, e, in particolare:

- la soluzione, così come individuata dall'ufficio competente;
- il rifiuto a evadere la richiesta, per manifesta infondatezza, illegittimità oppure per eccessiva onerosità della stessa;

---

<sup>2</sup> L'onere di provare il carattere manifestamente infondato o eccessivamente oneroso della richiesta è in capo al Titolare.

- la richiesta di prorogare oltre il termine di 30 giorni per la corretta istruzione della richiesta avanzata da parte dell'interessato;
- la richiesta di ulteriori precisazioni all'interessato, prima che a quest'ultimo siano comunicate le informazioni o le attività di trattamento oggetto della richiesta di accesso, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento tratti una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato stesso.

È possibile dare riscontro alla richiesta utilizzando il modello allegato alla presente.

### **Documentazione e registrazione delle richieste**

È necessario che il Titolare tenga traccia di tutte le richieste ricevute, in modo da averle sempre a disposizione e potersi eventualmente anche difendere in caso di eventuali contestazioni, nonché poterne fornire evidenza in caso di accertamenti da parte dell'Autorità di controllo.

A tal fine, è opportuno che l'Ufficio di riferimento compili e conservi un Registro delle richieste (un modello è allegato alla presente).

Il documento verrà mantenuto agli atti dall'Organizzazione, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute e la tracciabilità degli eventi.

### **DEROGHE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Alle limitazioni specificamente previste dal RGPD per l'esercizio di ogni singolo diritto, l'art. 23 ammette deroghe tematiche all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento, sul fondamento di disposizioni normative nazionali, nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza nazionale;
- b) difesa;
- c) sicurezza pubblica;
- d) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- f) salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

- g) attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- h) funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
- i) tutela dell'Interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- j) esecuzione delle azioni civili.

Il considerando 73 del RGPD include inoltre espressamente, tra i possibili ambiti di limitazione, “la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale”.

Si segnala che l'ambito della limitazione deve essere esattamente identificato da specifiche disposizioni normative, in cui vengano definite almeno:

- le finalità del trattamento o le categorie di trattamento e le categorie di dati personali;
- la portata delle limitazioni introdotte;
- le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
- l'indicazione precisa del Titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
- i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
- i rischi per i diritti e le libertà degli Interessati;
- il diritto degli Interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

Altre limitazioni generali ai diritti degli Interessati sono state anche disposte dal D.Lgs. n. 196/2003, agli artt. 2-undecies e 2-duodecies. In particolare:

*Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'Interessato)*

*1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:*

- a. agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;*
- b. agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;*
- c. all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della*

*Costituzione;*

*d. alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;*

*e. allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;*

*f. alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.*

*[...]*

*Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)*

*1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.*


*2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'Interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'Interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.*

*3. [...]*

*4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia*

*non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.*

## SCHEMA RIEPILOGATIVO



## ALLEGATI

- Allegato 1 – modello per l'esercizio dei diritti
- Allegato 2 – modello di registro delle richieste
- Allegato 3 – modello di risposta